

Uno studio del **notariato** sulle operazioni straordinarie nel mondo del non profit

Per le fusioni basta il **notaio**

Terzo settore, il codice esclude l'intervento governativo

DI **LUCIANO DE ANGELIS**

Nelle fusioni o scissioni di associazioni e fondazioni di enti del terzo settore è sufficiente l'intervento **notarile** ai sensi dell'art. 22 del Codice del terzo settore senza che l'atto sia da trascrivere nel registro delle persone giuridiche. Nelle associazioni la delibera di fusione può essere assunta dalla maggioranza dell'assemblea a cui partecipino almeno ¾ dei soci. Sono alcuni dei contenuti dello studio del **Consiglio nazionale del notariato** n. 77-2020/I «rubricato Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni».

La fusione o scissione di associazione in fondazione

Mentre nel caso di fusione o scissione fra associazioni riconosciute l'operazione non comporterà alcun mutamento della compagine associativa, diversa è l'ipotesi di fusione o scissione di associazione in cui ente incorporante, risultante dalla fusione o beneficiario della scissione sia una fondazione. In questi casi, infatti, la fondazione di approdo (di norma priva di organo assembleare) fa perdere agli ex associati la perdita di qualità di associato nella fondazione incorporante o risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione. Qualora invece la fondazione incorporante o risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione dovesse assumere la forma di fondazione di partecipazione, sarebbe ben possibile attribuire ai soci dell'associazione la qualità di «conferenti» e dotarli

della facoltà di partecipare «all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato», di cui all'art. 25, ultimo comma, del Cts.

I quorum deliberativi

Mentre nelle fondazioni sprovviste di organo assembleare (e sempre a condizione che ciò non si ponga in contrasto con la volontà del fondatore) le competenze decisorie inerenti alle operazioni di fusione o scissione spettano di default agli amministratori, nelle associazioni tale deliberazione deve essere assunta in sede assembleare. Quest'ultima deciderà, come del resto espressamente dispone l'art. 25, lettera h) del Cts, con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie. Nelle associazioni riconosciute, troverà, pertanto, applicazione l'art. 21, comma 2, c.c. secondo cui «per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti».

Il principio maggioritario, secondo il **notariato** può essere adottato anche nelle ipotesi di fusione o scissione che comportino la trasformazione di associazione in fondazione non di partecipazione, come accade nei casi di:

- incorporazione di un'associazione in una fondazione non di partecipazione;
- scissione di un'associazione a favore di una fondazione non di partecipazione.

In tali circostanze, tuttavia, sembra ragionevole ritenere che l'operazione debba essere assoggettata, relativamente

all'associazione incorporata o scissa, al quorum previsto per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, che nelle associazioni riconosciute è costituito dal voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, comma 3, c.c.), poiché in questi casi si determina una sorta di eterodestinazione del patrimonio associativo rispetto alla compagine degli associati.

Approvazione dell'autorità governativa e controllo **notarile**

Le operazioni di fusione per incorporazione ovvero di scissione a favore di ente preesistente e fusione propria ovvero di scissione a favore di ente di nuova costituzione, fra enti del libro primo c.c., soggiacciono di norma all'approvazione dell'autorità governativa ex art. 2 del dpr n. 361/2000. Tuttavia laddove le operazioni in oggetto riguardino associazioni riconosciute o di fondazioni munite della qualifica di enti del terzo settore, dotate di personalità giuridica, sia il riconoscimento della personalità giuridica quanto l'approvazione delle modifiche statutarie, avverranno tramite la speciale procedura di cui all'art. 22 del Cts (in luogo dell'art. 2346 applicabile in campo societario), che prevede il solo intervento **notarile**.

— © Riproduzione riservata —

